
Responsabilità Civile Rischi diversi

Contraente AMET SPA

Indirizzo : PZA PLEBISCITO 20

C A P : 70059 Città t TRANI

Codice Fiscale o Partita I.V.A. : 04938250729

Oggetto: assicurazione per

A) Responsabilità Civile verso Terzi

**B) Responsabilità Civile verso Prestatori
di lavoro (R.C.O.)**

Dichiarazioni Dati relativi all'Assicurato (qualora diverso dal Contraente):

la polizza Sarà soggetta a Regolazione di Premio? SI

In caso affermativo indicare per quali elementi: fatturato

Fermo pertanto quanto dispone l'art 3 11 delle Norme che regolano l'assicurazione per la parte di premio soggetta alla regolazione stessa si conviene che la somma dovuta alla Società a titolo di premio minimo per ciascun periodo assicurativo annuo (o 'minor periodo prestabilito) in nessun caso potrà essere inferiore a Euro oltre le imposte

Le dichiarazioni del Contraente sono fornite anche nell'ambito del "Conteggiò del Premio", debitamente sottoscritto, che fa parte • integrante della polizza La Società presta il proprio consenso all'assicurazione e determina il premio in base a tali dichiarazioni del Contraente, il quale è obbligato a fornirle veritiere ed esatte, senza tacere, omettere o alterare alcuna circostanza, che possa influire sulla valutazione del rischio da parte della società stessa

Il pagamento del premio , annuale, senza addizionale.

Tutti gli importi sono espressi in: Euro

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI ED RCO

A parziale rettifica delle Condizioni di Assicurazione di seguito riportate, valgono le seguenti modifiche e integrazioni:

Nell'ambito dei servizi gestiti e garantiti si deve ritenere inclusa tutta l'attività connessa alle funzioni di stazione appaltante, ai sensi della legge 163/2006 e s.m.e.i.

FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA per evento di €500,00 fino ad un massimo di €5.000 su base annua

Limite massimo dell'importo per tutti i sinistri del risarcimento o quota di esso da rimborsare all'impresa da parte del Contraente e assicurato nei limiti di quanto pagato dall'impresa a titolo di risarcimento del danno.

Il rimborso avverrà in sede di regolamento premio annuale

PREMESSA

Il presente contratto di assicurazione è stipulato in applicazione del DLGS 209/05 e del D.Lgs 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni nonché in armonia al corpo di leggi italiane che regolano le gare pubbliche sottosoglia

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano:

LEGGE

Il Decreto Legislativo n° 209 del 2005 denominato codice delle assicurazioni.

REGOLAMENTI

I regolamenti di esecuzione della predetta Legge emanati dall'organo di vigilanza sulle assicurazioni

IMPRESA

Compagnia / Società assicuratrice.

AZIENDA O SOCIETÀ (S.p.A.)

CONTRAENTE E ASSICURATO

AMET TRANI Piazza Plebiscito n 20

CAPITOLATO

Complesso di norme contrattuali richiesto dal Contraente Pubblico o di pubblica utilità

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione redatto in conformità al Capitolato di oneri approvato ovvero con quest'ultimo coincidente.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa a fronte dei rischi coperti.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro in base al grado di pericolosità dell'attività svolta dal contraente

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il risarcimento del quale è prestata l'assicurazione.

RISARCIMENTO

La somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato o trasportato in caso di sinistro

INDENNIZZO DIRETTO: la somma pagata dall'impresa delegataria alla ATPL assicurata per sinistro attivo, ai trasportati sull'autobus e al conducente dello stesso in ambito previsto dalla legge.

FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

Limite massimo dell'importo per sinistro del risarcimento o quota di esso da rimborsare all'impresa da parte del Contraente e assicurato nei limiti di quanto pagato dall'impresa a titolo di risarcimento del danno.

COSE

Sia gli oggetti materiali che gli animali.

Descrizione dell'attività del contraente prevista dallo Statuto Sociale

La società si occupa:

- a) produzione, acquisto, trasformazione, trasporto, distribuzione e vendita d'energia elettrica;
 - b) produzione, acquisto, trasformazione, trasporto, distribuzione e vendita di gas e di calore per uso domestico ed industriale;
 - c) acquisto e gestione ed esercizio di reti per le telecomunicazioni, in cavo o via etere, ed il vettoriamento di segnali telematici ed audio-video;
 - d) gestione ed esercizio d'impianti di cogenerazione e d'energia alternativa;
 - e) il trasporto e la mobilità pubblica e privata di persone e cose in ogni forma e con ogni mezzo in territorio, urbano, suburbano, extraurbano e tutte le attività connesse alla mobilità individuale e collettiva;
 - f) gestione ed esercizio d'infrastrutture per il trasporto;
 - g) gestione ed esercizio e vigilanza di parcheggi, autosili ed autostazioni sia in struttura sia su strada, compresa la rimozione e bloccaggio autoveicoli;
 - h) gestione ed esercizio d'attività di rimessaggio portuali e di trasporto marittimo;
 - i) servizi coordinati all'assistenza, alla mobilità individuale e collettiva, alla gestione dell'informazione degli automobilisti, dei clienti del trasporto e di tutti gli altri utenti della strada;
 - j) gestione ed esercizio d'impianti semaforici di segnaletica luminosa;
 - k) gestione ed esercizio d'impianti tecnologici finalizzati alla regolamentazione del traffico veicolare;
 - l) progettazione e gestione di piani di viabilità;
 - m) gestione ed esercizio d'impianti di pubblica illuminazione;
 - n) attività connesse, accessorie ed affini alle attività di cui alle precedenti lettere;
 - o) gestione, manutenzione ed esercizio d'acquedotto e fognatura;
 - p) la società svolge le attività di consulenza e del rispetto della normativa vigente,
- La Società provvede all'esercizio di tutte le attività sopra descritte in via diretta o anche attraverso partecipazioni ed interessenze in altre imprese e società, italiane ed estere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio.
- Nell'ambito dei servizi gestiti la competenza della Società comprende le fasi di progettazione e costruzione degli impianti, collaudo ed esercizio degli stessi in ambito territoriale nazionale ed internazionale.
- Oltre ai servizi di cui sopra la Società potrà assumere la gestione, diretta o per il tramite di società controllate, prelieve le opportune verifiche di fattibilità, dei seguenti ulteriori servizi e attività:

- 1) consulenza ed assistenza tecnica, amministrativa, gestionale, di progettazione/studi di fattibilità, di direzione lavori di manutenzione impiantistica che siano fondati sul profilo delle competenze aziendali in relazione ai settori simili o collegati al proprio;
- 2) assumere contratti anche con altri soggetti per l'esercizio delle attività previste nel proprio oggetto sociale;
- 3) provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, a studi, iniziative, ricerche al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie nei settori indicati;
- 4) esercitare qualsiasi attività o servizio connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare alle attività di cui sopra;
- 5) gestire, senza limiti territoriali, le attività di cui innanzi direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge.

REQUISITI DELL'IMPRESA ASSICURATRICE

Ai sensi del D Lgs. 209/05 l'Impresa è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. del pubblicato in G.U. n. del

Ovvero, se avente sede nella U.E., è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni in Italia in virtù dell'elenco redatto dall'organo di vigilanza sulle assicurazioni e pubblicato nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale con aggiornamento, almeno annuale.

Dette imprese estere in regime di libera prestazione dei servizi devono dichiarare nel Capitolato d'oneri, oltre ai dati previsti per tutte le imprese, anche il nome e l'indirizzo del rappresentante in Italia per la gestione dei sinistri (vedi paragrafo 2.14)

Inoltre il D.Lgs. 209/05 prevede:

- la nullità dei contratti conclusi con imprese di assicurazioni non autorizzate (art.167);
- Regola, ad integrazione dell'art. 1902, 1° comma del Cc gli effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione (Art.1681):
- Regola gli effetti della liquidazione coatta ad integrazione dell'art. 1902 02° comma Cc.
- regola l'attività degli intermediari attraverso la gestione dell'albo unificato agenti e broker

Art. 1) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 PROVA DEL CONTRATTO

Il presente contratto e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Non è richiesta la registrazione del contratto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della gerenza o agenzia dell'Impresa che concede la copertura assicurativa ovvero del broker che gestisce i contratti per conto dell'assicurato.

1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se alle scadenze convenute non venissero pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza (art. 1901 II cpv. C.C. ed art. 1932 C.C.) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

1.3 DURATA DEL CONTRATTO.

A fronte della stabilizzazione del rapporto nel tempo la contraente è disposta a rivedere le clausole dei capitoli non gradite all'impresa attraverso una procedura negoziata, ovvero ad inserirne delle altre di reciproco gradimento quali l'estensione dei vantaggi contrattuali all'utenza fidelizzata (abbonati) e in minor parte a quella ordinaria. A promozione di questa opzione negoziata sulla poliennalità scontata la contraente può impegnarsi ad attivare una stazione di Risk-Management attivo volta a tenere sotto controllo il rischio del trasporto a cominciare dalla attuazione della manutenzione programmata di bus, linee, officina ed altre attività.

L'attivazione di questo punto avverrà eventualmente nel corso della trattativa negoziata in gara.

1.4 PAGAMENTO FRAZIONATO DEL PREMIO ANNUO

L'Impresa s'impegna di concedere, a richiesta del Contraente, il frazionamento del premio annuo. In tal caso il Contraente, a richiesta dell'Impresa,

è tenuto al pagamento dei diritti di frazionamento nella misura indicata negli Allegati.

1.5 FORMA DEI RAPPORTI FRA LE PARTI CONTRAENTI

La Società si impegna a concordare con l'Azienda assicurata o con il suo broker la forma e i contenuti dei rapporti gestionali del contratto, dall'atto della stipula alla scadenza, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri, per la quale possono predisporre, di comune accordo, regolamenti e forme di comunicazione on-line.

I rapporti in ogni caso debbono improntarsi a trasparenza, diligenza e correttezza (Art. 1 182-187 D Lgs. 209/05).

1.6 VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora, nel corso del contratto, si verificano variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società. Ove l'azienda assicurata sia in grado di fornire alla Società un certificato di sicurezza rilasciato da Società di Certificazione attestante la rispondenza di tutte l'attività aziendale ai parametri di leggi, regolamenti e buona tecnica, il premio di assicurazione potrà, di concerto fra le parti, essere rivisto in funzione della conseguente diminuzione del rischio.

Analogamente si procederà in presenza di installazione di strumenti di innovazione tecnologica atti a prevenire e monitorare i rischi, nell'ambito degli standard di sicurezza che l'azienda si obbliga ad attivare nella carta della mobilità depositata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica. Ove la gestione dei rischi secondo le metodiche di risk-management da parte dell'azienda comporti una riduzione del rapporto sinistri a premi i benefici relativi potranno essere attribuiti, d'intesa fra le parti a partecipazione agli utili.

Si conviene altresì che a richiesta dell'assicurato il mutamento di ragione sociale e/o di proprietà totale ovvero parziale e/o di denominazione dell'azienda non costituiscono, di per sé, variazioni di rischio e che pertanto il contratto mantiene il suo vigore alle stesse condizioni, pur sussistendo l'obbligo alla comunicazione all'assicuratore da parte dell'azienda. Sono esclusi i casi di fusione, concentrazione o scissione d'impresa che

comportano una modifica effettiva del rischio.

1.7. VARIAZIONI TARIFFARIE E DIRITTO DI RECESSO

In caso di variazioni tariffarie, escluse quelle connesse con l'applicazione di regole evolutive, superiori al tasso programmato di inflazione, il contraente può recedere dall'assicurazione entro il giorno precedente la scadenza del contratto (art. 172 D.Lgs. 209/05)

1.8. DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE

L'Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del presente contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Impresa il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Nel caso di dichiarazioni inesatte e/od omissioni fatte con dolo o colpa grave l'Impresa esercita il diritto di rivalsa verso il Contraente per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

1.9. ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre garanzie polizze da lui stipulate per lo stesso rischio nei rami danni non RC

Per quanto attiene, invece, le polizze eventualmente stipulate dall'assicuratore diverso dal Contraente per gli stessi rischi, la presente garanzia conserverà valore di secondo rischio con premio conseguente, ove ne ricorrano le condizioni.

1.10. ONERI FISCALI E RESPONSABILITÀ FISCALE DELL'IMPRESA

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. Eventuali aumenti o diminuzioni di aliquota che si verificano in corso di contratto vengono imputati alla prima scadenza contrattuale, anche rateale. Per quanto

attiene i conguagli, gli eventuali storni di premio a favore del contraente danno diritto a quest'ultimo di fruire anche delle restituzioni fiscali relative, se in quanto dovute all'assicuratore

L'impresa si impegna a prestare comunque la garanzia anche nel caso in cui il premio pagato venga pignorato da Equitalia Spa a seguito della segnalazione di legge effettuata dal contraente

1.11 FORO COMPETENTE

In caso di controversia giudiziale o arbitrale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

1.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED AI REGOLAMENTI ISVAP

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie ai sensi del D Lgs. 209/05 ed evoluzione regolamentare ISVAP.

Per quanto attiene gli aspetti regolamentari scaturenti dalla gestione della polizza, si fa altresì rinvio agli accordi fra le parti

1.13 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato.

3 Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile Rischi Diversi

Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R C I)

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione -

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per:

a morte, lesioni personali;

a distruzione o deterioramento di cose,

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere

La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222, per i danni subiti da terzi

Art. 3.2 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

a il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore dell'Assicurato; qualora l'Assicurato sia una persona fisica, il coniuge, i genitori, i figli e qualsiasi altro parente od affine convivente con le predette persone o con l'Assicurato stesso;

le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività a cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 3.3 - Esclusioni

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre la responsabilità per i danni:

a) conseguenti a:

a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;

interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;

a alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovati nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;

b) da proprietà o uso di:

e veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;

a- natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore aeromobili;

a veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;

c) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;

d) alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;

e) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni, e alle cose trasportate sui mezzi stessi;

g) alle cose trovanti nell'ambito di esecuzione dei lavori fermo quanto previsto dall'art 4 27 punto b) delle Condizioni speciali;

h) a condutture e impianti sotterranei e subacquei;

i) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;

l) da furto;

m) a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt 1783 - 1784 - 1785 bis e 1786 del Codice Civile;

n) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute fermo quanto stabilito dall'art 4 27 punto a) delle Condizioni speciali;

o) la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre la responsabilità per i danni provocati da soggetti diversi dai dipendenti dell'Assicurato o dai lavoratori parasubordinati di cui all'art 5 del D Lgs 23/02/2000, n. 38;

p) cagionati da:

u prodotti e cose in genere dopo la loro messa in circolazione;

a opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;

q) derivanti da:

23 proprietà di fabbricati diversi da, quelli ove si svolge l'attività assicurata;

r) derivanti da:

a detenzione o impiego di esplosivi;

trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), ovvero da produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive

s) derivanti da:

- a) interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi;
- t) ad aeromobili;
- o) derivanti da attività relative ad impianti o installazioni in mare non saldamente assicurati alla riva;
 - v) da amianto;
 - w) da campi elettromagnetici;
- x) punitivi di qualunque natura

Garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

Art. 3.4 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purchè questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile;

- a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R.; la garanzia si intende estesa anche ai lavoratori parasubordinati di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 38 del 23/02/2000;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni, non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23/02/2000, n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e lesioni personali da infortunio da cui sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 4%

La presente garanzia vale anche per la surrogazione dell'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge n. 222 del 12 giugno 1984

Art. 3.5 - Esclusioni

La garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro non copre la responsabilità per i danni: conseguenti a malattie professionali;

verificatisi in connessione con la detenzione, il possesso o l'impiego di esplosivi;

e verificatisi per connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), ovvero da produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive; da amianto; da campi elettromagnetici

Norme comuni ad entrambe le garanzie

Art. 3.6 - Validità territoriale

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro vale per il mondo intero.

Art. 3.7 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile -

Art. 3.8 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Qualora il Contraente sia un CONSUMATORE ai sensi dell'art. 1469 bis C.C., valgono le seguenti disposizioni:

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso, ai sensi dell'art. 1913 c.c., a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 c.c.

Il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intera indennità ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'indennità corrisposta

In caso di richiesta alla Società, essa liquiderà il sinistro comunque entro il limite dell'ammontare del danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, al netto di eventuali scoperti e/o franchigie

Qualora il Contraente non sia un CONSUMATORE ai sensi dell'art. 1469 bis C.C., valgono le seguenti disposizioni:

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1913 C.C. ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennità, esclusa dal conteggio l'indennità dovuta dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennità calcolata secondo il proprio contratto, senza tenere conto dell'eventuale scoperto e/o franchigia che verranno detratti successivamente dall'importo così calcolato. Resta esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori

Art. 3.9 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art. 3.10 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in sede civile, penale e amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale sostenute dall'Assicurato.

Art. 3.11 - Regolazione del premio

Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo di assicurazione secondo le variazioni intervenute nello stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza:

A tale scopo:

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione il Contraente, dopo aver ricevuto apposita richiesta scritta dall'Assicuratore, deve fornire per iscritto alla Società l'indicazione consuntiva degli elementi presi come base per il conteggio del premio.

La differenza, risultante dalla regolazione, deve essere pagata entro 15 giorni dalla comunicazione del conteggio da parte della Società.

b) Sospensione dell'assicurazione in caso di inosservanza degli obblighi. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti:

a) la comunicazione dei dati anzidetti oltre 30 giorni dalla richiesta ovvero

b) il mancato pagamento della differenza attiva dovuta.

La Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti; trascorso infruttuosamente tale periodo il premio eventualmente anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo di assicurazione per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

c) Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

d) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria.

e) Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi del doppio quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili nella misura del 75 % dell'ultimo consuntivo.

f) Verifiche e controlli.

g) La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 3.12 - Indicizzazione

Premesso che:

con l'espressione "indice" si intende l' "indice" mensile nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati pubblicato dall'ISTAT;

a) con l'espressione "indice di riferimento annuale" si intende l' "indice" relativo al 3° mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di premio oppure il mese di decorrenza del contratto se la prima rata annuale non è ancora scaduta;

si conviene che:

nel corso dell'annualità assicurativa le somme assicurate, i limiti di indennizzo; ma non le franchigie, si intendono adeguati ogni mese in conformità al rapporto tra l' "indice" relativo al 3° mese precedente e l'ultimo "indice" di riferimento annuale;

il premio verrà adeguato solo a partire da ciascuna scadenza annuale in conformità al rapporto relativo "indice di riferimento annuale" e quello immediatamente precedente;

le Parti possono recedere dalla presente condizione mediante lettera raccomandata da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza annuale.

nell'ipotesi di cui al punto c), la condizione cessa di avere vigore dalla data di scadenza del periodo assicurativo in corso e le somme assicurate, i limiti di indennizzo ed il premio non subiranno alcun ulteriore adeguamento automatico.

4 Condizioni speciali

(che integrano le Norme che regolano l'assicurazione quando essa sia riferita ad uno o più dei rischi sottoindicati)

Art. 4.1 - Animali

L'assicurazione Comprende la responsabilità civile inerente al trasferimento di animali effettuato anche con mezzi di

trasporto, esclusi i danni ai mezzi stessi e 'anelli provocati dalla loro circolazione
Sono esclusi i danni ad animali sottoposti a monta nonché i danni alle coltivazioni e quelli da contagio. Sono inoltre esclusi i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono. Limitatamente ai cani la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di Puro 52 per sinistro

Art 4.2 - Mezzi sgombraneve - Mezzi di sollevamento e trasporto di cose - Scale aeree L'assicurazione non comprende i danni alla pavimentazione stradale

Art. 4.3 - Acquedotti - Canali ad uso irriguo - Aziende che producono ed erogano energia elettrica e gas combustibile non in bombole

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento, purché eseguiti in economia da personale alle dirette dipendenze dell'Assicurato.

Salvo patto speciale, sono esclusi dalla garanzia i rischi relativi a bacini artificiali, condotte forzate e dighe.

Sono altresì esclusi i danni agli apparecchi e impianti degli utenti destinati all'utilizzazione dei servizi forniti dall'Assicurato. Limitatamente agli acquedotti, l'assicurazione comprende i danni alla persona da erogazione di acqua alterata

Art 4.4 - Gas di petrolio liquefatti (GPL)

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante agli utenti per danni cagionati a terzi direttamente riconducibili all'impiego delle bombole e dei relativi annessi, intendendosi per tali le valvole e i rubinetti stabilmente installati sulle bombole, nonché il regolatore di pressione e il tubo, esclusi quindi gli apparecchi utilizzatori; la garanzia è operante esclusivamente quando la bombola venga utilizzata secondo la sua naturale destinazione

A parzialità deroga dell'art. 3.3 delle Condizioni di Assicurazione, l'assicurazione vale per i danni verificatisi durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data di consegna o posa in opera delle bombole, purché denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto. Quando l'assicurazione comprende il rischio della distribuzione di bombole di GPL, la garanzia si estende alla Responsabilità Civile derivante ai concessionari, subconcessionari, depositari e rivenditori per danni cagionati a terzi nell'esercizio di tali loro attività, comprese le operazioni di installazione delle bombole presso gli utenti, sempreché l'installazione venga effettuata da persona di età non inferiore a 16 anni

L'assicurazione è efficace a condizione che l'Assicurato sia in regola con le norme di legge (licenza, autorizzazione, ecc.)

Art. 4.5 - Distributori di carburante in genere - Stazioni di servizio per veicoli a motore - Stazioni di lavaggio automatico

L'assicurazione comprende i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia ovvero sotto rifornimento o sottoposti a lavori di riparazione, manutenzione o lavaggio, purché detti danni si verifichino nel luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione e non siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione e di manutenzione meccanica; questa estensione di garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di Euro 103 per ogni sinistro, ferma restando l'esclusione dei danni da furto e da incendio

Art. 4.6 - Autorimesse - Autosili - Parcheggi

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di impianti di lavaggio, di un'officina meccanica con non più di tre addetti.

Salvo patto speciale, sono esclusi i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia nonché i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di distributori di carburante

Art. 4.7 - Negozi e depositi commerciali esclusi bar, pasticcerie; gelaterie, ristoranti ed esercizi affini L'assicurazione non vale se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività

L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario del prodotto

Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio,

l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto

Salvo patto speciale; l'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esistenza di distributori di carburante

Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo di assicurazione

Art 4.8 - Insegne, striscioni e cartelli pubblicitari

L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicati insegne, striscioni e cartelli

Art 4.9 - Amministrazioni comunali

L'assicurazione è prestata al Comune per l'esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi che ad esso istituzionalmente competono nell'ambito del proprio territorio, compreso il rischio della committenza, con esclusione dei danni derivanti da atti connessi con l'espletamento delle funzioni amministrative proprie dell'Ente.

Limitatamente agli acquedotti, la garanzia comprende i danni alla persona da erogazione di acqua alterata.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile del Comune derivante dalla proprietà e dalla conduzione di fabbricati adibiti a pubblici servizi e dalla proprietà di quelli con altra destinazione. La relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione aggiuntiva 5.1, che si intende richiamata.

Per quanto riguarda i danni provocati dalla rete fognaria, sono compresi nell'assicurazione soltanto quelli conseguenti a rottura accidentale di condutture.

L'assicurazione vale anche, sempre nei limiti del massimale convenuto, per la Responsabilità Civile personale dei consiglieri comunali, degli assessori, del sindaco, nonché delle persone cui vengano legittimamente delegate; in nome e per conto del Comune, funzioni di rappresentanza dell'Ente assicurato, nell'espletamento del loro mandato, ferma l'esclusione dei danni derivanti da atti connessi con l'espletamento delle funzioni amministrative proprie dell'Ente

Art. 4.10 - Alberghi - Pensioni - Residences - Ostelli - Campeggi

L'assicurazione comprende altresì i rischi relativi ai servizi di parrucchiere, saloni di bellezza, ristorante, bar, spacci e negozi, piscine, lavanderie, autorimesse, parcheggi, ferma restando l'esclusione dei danni a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783 - 1784 - 1785 bis e 1786 del Codice Civile;

L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi

Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto

Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo di assicurazione

Salvo patto speciale, l'assicurazione non comprende i rischi inerenti a stabilimenti balneari, stabilimenti di cure termali; servizi di idroterapia e fangoterapia, impianti sportivi, discoteche e night clubs.

Art. 4.11 Ascensori - Montacarichi - Montavivande - Scale mobili

Quando l'assicurazione riguarda imprese di manutenzione la garanzia comprende i danni che si verifichino durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione esclusi i danni imputabili a mancata, insufficiente, errata o difettosa manutenzione

Quando gli impianti sono installati in un fabbricato in condominio sono considerati terzi anche i singoli condomini

L'assicurazione è valida solo per gli impianti regolarmente collaudati.

Art. 4.12 - Istituti di trattamenti estetici - Istituti di cultura fisica - massaggiatori - callisti e pedicure La validità della garanzia è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette all'esercizio, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta. Salvo patto speciale, l'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di bar, ristoranti e piscine

L'assicurazione comprende invece i danni cagionati in occasione dei servizi professionali prestati al domicilio dei clienti

Art. 4.13 - Bar, pasticcerie e gelaterie - Ristoranti, pizzerie, tavole calde - Mense aziendali - Birrerie - Esercizi affini

L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto

Si intendono comunque esclusi i danni derivanti dall'utilizzo di organismi geneticamente modificati e/o di prodotti che li contengono limitatamente per quanto direttamente riconducibile alla modificazione della struttura genetica.

Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo di assicurazione

Salvo patto speciale, sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi all'esercizio di autorimesse, parcheggi, sale da ballo, sale da gioco e sale da biliardo con più di due biliardi

Art. 4.14 - Servizi pubblici di locomozione e trasporto

La garanzia è efficace a condizione che l'impianto descritto in polizza sia stato assoggettato alla visita di ricognizione da parte della commissione tecnica all'uopo istituita, che questa ne abbia Autorizzato l'esercizio e che siano state adempiute le eventuali prescrizioni (modifiche, migliorie, ecc.) ordinate a seguito di detta visita e delle successive periodiche revisioni a qualsiasi titolo effettuate

L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di un bar avente non più di tre addetti.

L'assicurazione è estesa inoltre alla responsabilità civile personale del Direttore Tecnico (in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla legge) degli impianti descritti in polizza, per danni verificatisi in relazione all'attività prestata a favore dell'Assicurato/Contraente e, pertanto, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei suoi confronti.

Per i mezzi autorizzati al trasporto di persone, l'assicurazione comprende, con una franchigia assoluta di Euro 52 per persona, i danni agli indumenti ed oggetti che per la loro naturale destinazione siano portati con sé dal passeggero, esclusi danaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto. Esclusivamente per le scivole l'assicurazione comprende, infine, i rischi connessi alla proprietà, conduzione e manutenzione delle piste servite dagli impianti di risalita assicurati, limitatamente al periodo di attività degli stessi per l'esercizio dello sport della neve, ferma l'esclusione di cui all'art. 3.3 lett. b) delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 4.15 - Istituti di vigilanza

L'assicurazione comprende l'impiego, per servizio, di armi da fuoco, di cani e di velocipedi senza motore

Art. 4.16 - Farmacie

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e, comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi

Per i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo di assicurazione.

Art. 4.17 - Istituti di educazione ed istruzione, scuole, collegi e convitti - Istituti di correzione - Colonie - Oratori e ricreatori

L'assicurazione comprende la responsabilità personale degli insegnanti e degli addetti all'istituto nell'esercizio dell'attività

svolta per conto del medesimo
Sono considerati terzi gli allievi e gli iscritti
Limitatamente agli oratori e ricreatori sono esclusi dalla garanzia i rischi inerenti all'esercizio dell'attività scoutistica
Per l'attività esterna la garanzia è valida in quanto l'Assicurato abbia predisposto per essa apposita - sorveglianza
Salvo patto speciale, l'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune.

Art. 4.18 - Presidi sanitari privati - Istituti assistenziali

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato, iscritti nei libri obbligatori, nello svolgimento delle loro mansioni e pertanto la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti
L'assicurazione comprende anche la responsabilità derivante all'Assicurato dall'impiego di apparecchi a raggi X :
L'assicurazione non comprende i danni di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi di chirurgia estetica

Art. 4.19 - Associazioni, società e scuole sportive

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato, degli associati o degli allievi per danni cagionati a terzi. Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive non sono considerati terzi tra di loro
L'assicurazione comprende anche i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, esclusi, salvo patto speciale, tribune, stadi, arene, ippodromi, cinoclomi, velodromi, sferisteri.
Sempre salvo patto speciale, l'assicurazione non vale nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non associate

Art. 4.20 Stabilimenti balneari

L'assicurazione comprende i rischi relativi al servizio di bar. Salvo patto speciale, sono esclusi i rischi relativi all'esercizio di palestre, campi sportivi, imbarcazioni (eccettuate quelle di salvataggio), ristoranti, sale da ballo, parcheggi

Art. 4.21 Cinematografi, teatri

L'assicurazione è efficace a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità
L'assicurazione comprende altresì, sempreché esista servizio di guardaroba custodito, entro il limite stabilito in polizza per i danni a cose e sino alla concorrenza massima di Euro 516 per ogni danneggiato, i danni sofferti dagli spettatori in seguito a sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose portate nell'esercizio, consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'art. 1784 Codice Civile, ferma l'esclusione per i danni alle cose non consegnate
L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, danaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute
Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni a cose cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento.
Sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre, sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar

Art. 4.22 - Night clubs - Discoteche - Ritrovi - Sale da ballo

L'assicurazione è efficace a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità
Salvo patto speciale, non sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali
Sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar

Art. 4.23 - Riserve di caccia

L'assicurazione comprende anche la responsabilità personale dei titolari e dei soci durante lo svolgimento dell'attività venatoria
In caso di coesistenza di altra valida assicurazione a favore del responsabile, per il medesimo rischio, la presente assicurazione vale per l'eccedenza di danno non coperto da tale assicurazione
Sono esclusi dall'assicurazione i danni alle coltivazioni

Art. 4.24 - Riserve di pesca

Salvo patto speciale, sono esclusi i rischi relativi all'esistenza di dighe

Art. 4.25 - Velocipedi

L'assicurazione è prestata con una franchigia assoluta di Euro 52 per sinistro. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile del conducente del velocipede noleggiato.

Art. 4.26 - Trattamenti chimici

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dall'uso di gas infiammabili abili o di sostanze che sviluppano gas infiammabili nonché dall'impiego di prodotti composti in tutto o in parte, da sostanze chimiche il cui uso sia vietato dalla legge
Qualora l'assicurazione sia estesa all'uso di aeromobili sono esclusi i danni dei quali sia responsabile l'esercente dell'aeromobile ai sensi delle leggi sulla navigazione aerea.
Limitatamente ai lavori - presso terzi, sino, compresi i danni direttamente conseguenti ad esalazioni fumogene e gassose ed a contaminazioni di colture. In ogni caso il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

Art. 4.27 - Lavori presso terzi

A parziale deroga dell'art. 3.3 lettera g) ed n) delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi copre i danni:
a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;

alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse..

La garanzia di cui alla lettera a) è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 258 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo indennizzo di Euro 51.646 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo di assicurazione; la garanzia di cui alla lettera b) è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 258 per ogni sinistro e fino a concorrenza del massimale per danni a cose, con il massimo indennizzo di Euro 51.646 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo di assicurazione.

Condizioni aggiuntive

Art. 5.1 - Proprietà di fabbricati descritti in polizza •

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati descritti in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a m. 1,50. La garanzia non comprende i danni derivanti:

- a) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizione;
- b) da spargimento di acqua-salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o conduttore, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stitilicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgito di foghe;
- c) da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione. Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, l'indennizzo viene corrisposto con una franchigia assoluta di Euro 103 per ciascun sinistro.

Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area, supera di oltre il 20% il valore dichiarato in polizza dall'Assicurato; la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione

Art. 5.2 - Infortuni subiti dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL

A parziale deroga dell'art. 3.2 delle Condizioni di Assicurazione, sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio

Art. 5.3 - Danni a mezzi sotto carico o scarico

A parziale deroga dell'art. 3.3 delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia copre i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono altresì esclusi i danni da furto e da incendi, nonché quelli conseguenti al mancato uso.

La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di Euro 155, per ogni mezzo danneggiato

Art. 5.4 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività

A parziale deroga dell'art. 3.3 lettera s) delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 1.549, nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo indennizzo di Euro 103.291 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo di assicurazione:

Art. 5.5 - Danni a veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori

A parziale deroga dell'art. 3.3 delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia comprende i danni diretti e materiali ai veicoli di terzi, compresi quelli dei dipendenti, trovatisi in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori ed è prestata con una franchigia assoluta di Euro 155 per ogni veicolo sia esso o meno in consegna o custodia dell'Assicurato

Art. 5.6 - Responsabilità Civile del Committente

L'Assicurazione è prestata anche per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate, ove il trasporto sia consentito dalla legge

E fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili

Questa specifica estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di Euro 258 per ogni sinistro e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 5.7 - Attività complementare esterna

L'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio di attività esterne di carattere complementare e accessorio a quella dichiarata in polizza, quali approvvigionamenti e trasporti per consegna e prelievo di materiali e/o merci, comprese le operazioni di carico e scarico anche se effettuate con mezzi e dispositivi meccanici, fermo restando che sono comunque esclusi i rischi inerenti alla circolazione di mezzi soggetti all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 990 del 24/12/1969 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 24/11/1970 n. 973

Art. 5.8 - Responsabilità personale di quadri e dirigenti

L'assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la responsabilità civile personale di quadri e dirigenti, dipendenti del contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il contraente stesso, netto

svolgimento delle loro, mansioni
Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art 583 del Codice Penale
Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati
Restano ferme tutte le condizioni di polizza non derogate dalla presente estensione di garanzia
La presente garanzia copre anche la responsabilità personale dei dipendenti che siano regolarmente nominati responsabili della sicurezza ai sensi della legge n. 626/94

Art 59 - Responsabilità personale di tutti i dipendenti

L'assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.I., anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti del contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art 583 del Codice Penale

Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati

Restano ferme tutte le condizioni di polizza non derogate dalla presente estensione di garanzia

La presente garanzia copre anche la responsabilità personale dei dipendenti che siano regolarmente nominati responsabili della sicurezza ai sensi della legge n. 626/94;

Art. 5.10 - Terzi i dipendenti di altre imprese, fornitori, consulenti, ecc

A parziale deroga dell'art. 3.2 delle Condizioni di Assicurazione, sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali:

- a) i titolari e i dipendenti di altre ditte che possono trovarsi negli ambienti di lavoro per eseguire lavori di manutenzione, riparazione e collaudo, sempre che non prendano parte ai lavori formanti oggetto dell'attività dell'Assicurato;
- b) i titolari e i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione
- c) gli ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti ed eventuali consulenti tecnici, amministrativi e legali ed in genere tutte le persone non soggette ad assicurazione obbligatoria - appartenenti ad altre ditte - che, a prescindere dal loro rapporto con la ditta assicurata, subiscano il danno negli ambienti di lavoro, per fatti comunque la cui responsabilità non sia loro imputabile

Condizioni aggiuntive e speciali per AMET Spa

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'assicurato nello svolgimento delle attività gestite (comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario), definite ed elencate nello statuto dell'azienda, tra le quali:

- trasformazione, distribuzione e vendita di energia elettrica, costruzione ed esercizio dei relativi impianti
- costruzione, esercizio e manutenzione di impianti di pubblica illuminazione;
- costruzione, esercizio e manutenzione di impianti semaforici;
- esercizio di trasporti pubblici e privati, urbani e scolastici;
- gite istruttive, giochi della gioventù
- assistenza ai diportisti e servizi vari di banchina presso la darsena del Comune di Itri
- aree di sosta a pagamento

La garanzia è inoltre operante per tutte le garanzie accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque - ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccezzuata.

Condizioni che regolano l'assicurazione RCT/RCO

Precisazioni "sulla qualifica di "dipendente" e di "terzo"

Sono parificati a tutti gli effetti ai dipendenti a titolo esemplificativo e non limitativo, i volontari che svolgono attività presso la Contraente, i terzi che partecipano occasionalmente ai lavori, i collaboratori (quali consulenti, professionisti, obiettori di coscienza, tirocinanti di qualsiasi tipo, personale inserito nei servizi socio-assistenziali) che svolgono comunque funzione di carattere continuativo o temporaneo o sporadico

Sono considerati terzi anche:

- a) I dipendenti del contraente non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni;

- b) i dipendenti amministratori ecc: Di società' partecipate o controllate dal contraente,
- c) i dirigenti e quadri

Rischi inclusi nell'assicurazione R. C. I.

A titolo esemplificativo ma non limitativo si conferma l'operatività delle seguenti garanzie:

a) committenza auto ed altri veicoli

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al contraente ai sensi dell'art. 2049 cc. Per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del contraente od allo stesso intestati al P.R.A. Ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- per i danni cagionati alle persone trasportate;
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette

La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario.

Questa estensione di garanzia è prestata applicando una franchigia di euro 258,23

b) danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia comprende i danni a mezzo sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

c) veicoli dei dipendenti

La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti che trovansi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del contraente ed altro.

Questa estensione di garanzia è prestata applicando una franchigia di euro 258,23

d) mense/insegne/fiere/vigilanza/cani da guardia

La garanzia comprende i danni derivanti:

- da proprietà di mense aziendali; compresa committenza per servizi dati in appalto a terzi; -da proprietà di cartelli e insegne pubblicitarie ovunque si trovino, compreso il rischio dell'installazione e della manutenzione: -dalla partecipazione a mostre e fiere;
- dalla esistenza di servizio di vigilanza (con guardie armate e non) e di servizi antincendio;
- dalla proprietà di cani da guardia.

e) carrelli e macchine Operatrici

La garanzia comprende i danni derivanti alla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici. Compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge 990 del 24/12/69 e successive modifiche.

f) installazione e/o manutenzione

La garanzia comprende i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti (compresi gli impianti semaforici e di illuminazione pubblica) anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.

g) appaltatori

Per i lavori ceduti in appalto da parte del contraente resta stabilito che è assicurata la responsabilità che a qualunque titolo ricada sul contraente stesso, per danni cagionati a terzi dagli appaltatori durante l'esecuzione di detti lavori.

h) subappaltatori

Sono considerati terzi, limitatamente al caso di morte e lesioni personali gravi e gravissime i titolari ed i dipendenti delle ditte subappaltatrici e coappaltatrici.

i) danni da:

- condutture ed impianti sotterranei
- danni da cedimento o franamento del terreno

- danni da interruzioni o sospensioni di attività
- alle condutture e agli impianti sotterranei

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di euro 258,23, con il massimo risarcimento di euro 103 291,37 per anno;

•-a cose dovute a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 1149,37, con il massimo risarcimento di euro 103 291,37 per anno:

derivanti

da inte

industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 258,23 e con il massimo risarcimento di euro 258 228,44 per anno

l) danni da incendio

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'assicurato per danni cagionati a cose da incendio. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di euro 258,23 e il massimo risarcimento per ciascun periodo assicurativo annuo non potrà comunque superare l'importo di euro 258 228,44

m) danni alle cose di terzi

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi che trovarsi nell'ambito di esecuzione dei lavori. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di euro 258,23 e il massimo risarcimento per ciascun periodo annuo non potrà comunque superare l'importo di euro 51 645,69.

n) danni a Opere o installazione

La garanzia comprende i danni: cagionati ad opere o installazioni in genere, dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti cose in genere dopo la consegna a terzi: per le opere che richiedano spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di euro 258,23 e il massimo risarcimento per ciascun periodo assicurativo annuo non potrà comunque superare l'importo di euro 51 645,69

o) cose in consegna e custodia

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli artt 1783, 1784, 1785bis e 1785ter del codice civile, per deterioramento. Questa garanzia è prestata nel limite del massimo risarcimento per danni alle cose e comunque con il massimo di euro 1 032,91 per ciascun sinistro e con il limite complessivo di euro 51 645,69 per ciascun periodo assicurativo annuo

p) responsabilità civile personale dei dirigenti, quadri e dipendenti

La garanzia vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.I., anche per la responsabilità civile personale dei dirigenti, quadri e dipendenti del contraente/assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il contraente/assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali. Agli effetti di tale estensione di garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti del contraente/assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art 583 del codice penale. Il massimale resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati:

Delimitazione dell'assicurazione - Inclusioni,

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.I. :

a) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con il contraente ed iscritte all'INAIL, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, limitatamente ai danni alla persona,

L'assicurazione R.C.I. comprende altresì i danni:

b) da impiego di macchinari od impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;

c) da circolazione su strada di uso pubblico, su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; dalle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del contraente o da lui detenuti;

d) conseguenti ad inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, compresi gli effetti nocivi di esalazioni

fumogene o gassose, ad eccezione di quei danni causati da fatto improvviso, imprevedibile e/p dovuto a cause accidentali, per i quali la garanzia è operante, a condizione che tutti gli impianti siano in regola con le vigenti norme e regolamenti

Questa estensione di garanzia è prestata - con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di euro 2.582,28 e con il -massimo risarcimento di euro 516.456,89 per- anno; sono altresì esclusi i danni dovuti ad interruzione, ad alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Estensione della garanzia a fatti da circostanze di autoveicoli (rivalsa ex art. 18 legge 990/69)

Premesso che l'assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, anche occasionali, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario e/o locatario (leasing)

La società a parziale deroga di quanto disposto dal precedente punto c) (Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni), si obbliga a:

- tenere indenne l'assicurato da eventuali azioni di regresso che dovessero competere alla Società che assicura, base alla legge 990/69, i veicoli sopra indicati, in conseguenza di inoperatività della garanzia prevista da questa legge
- rispondere delle somme che l'assicurato fosse tenuto a pagare al conducente di ogni singola autovettura sopra menzionata, per danni dallo stesso subiti a causa di vizi occulti di Costruzione o da difetti di manutenzione di cui l'assicurato fosse ritenuto responsabile

La presente garanzia vale per i danni che avvengono nel territorio dello stato italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino, nonché per i paesi esteri per il quale è stato rilasciato valido certificato internazionale di assicurazione (carta verde), dalla Società che assicura in base alla legge 990 del 24/12/69 l'autovettura

La presente garanzia non è operante:

nel caso di inesistenza della polizza richiesta dalla legge 990/69

nel caso di mancato pagamento del premio di assicurazione relativo alla polizza prevista dalla legge 990/69

nel caso in cui il contraente fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato la inoperatività della garanzia di cui alla legge 990/69:

per i ___ anni da inquinamento comunque avvenuti,

Clausola di precisazione

A completamento di quanto previsto dalle condizioni generali e particolari di assicurazione si precisa che non rientrano nella presente assicurazione i danni di qualsiasi natura - derivanti da mancato, errato, Inadeguato funzionamento del sistema-informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica firmware, hardware in ordine alla gestione delle date

Massimali di garanzia

In caso di più richieste di risarcimento originate da una medesima causa, la data della prima richiesta sarà considerata come data- di tutte le richieste. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da una stessa causa sono considerate unico sinistro

Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato, in base all'applicazione dei tassi che rimangono fissi per tutta la durata del contratto e si applicano, sia per la RCT che per la RCO, sul 75% del fatturato dell'azienda riferito all'anno immediatamente precedente

Al momento della sottoscrizione della presente polizza il premio viene calcolato su un fatturato di Euro 19.000.000,00